

La proposta della Commissione europea

per una nuova legge sui dati

La proposta della Commissione europea per una nuova legge sui dati uscirà nel 3°/4° trimestre 2021 nell'ambito del più ampio **Pacchetto dati** che include la **revisione della [Direttiva 96/9/EC sulle banche dati](#)** e un **chiarimento della [Direttiva 2016/943](#) sulla protezione dei segreti commerciali** che verrà rivista dopo il 2026.

Contesto

La crisi pandemica da Covid-19 ha evidenziato con forza il ruolo essenziale dei dati che, pur in un contesto dominato da forte incertezza, hanno consentito ai policy makers di mettere in atto processi decisionali informati e molto flessibili. Ora, i dati, per il loro potenziale in termini di innovazione e di creazione di posti di lavoro, hanno un ruolo fondamentale sia per la ripresa economica dell'UE sia per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

Obiettivo

L'obiettivo della **nuova legge sui dati** è quello di avanzare verso il mercato unico dei dati, riducendo la frammentazione normativa allo scopo di creare un'economia dei dati equa, volta a garantire l'accesso, l'uso e la condivisione dei dati sia fra imprese (**B2B**), sia fra imprese e Pubblica amministrazione (**B2G**), affinché più attori pubblici e privati possano beneficiare di *Big Data* e strumenti di *machine learning* anche attraverso l'applicazione di strumenti contrattuali innovativi come gli *smart contracts*¹.

Se la **condivisione dei dati B2G** potrà avvenire per motivi di interesse pubblico al solo fine di migliorare l'elaborazione delle politiche pubbliche, la **condivisione dei dati B2B** dovrà essere regolata al fine di agevolare soprattutto start-up e PMI e impedire squilibri contrattuali che potrebbero rendere la condivisione economicamente difficile o impossibile.

Altri obiettivi della proposta:

- regolare i **diritti sui dati non personali connessi all'Internet of things (IoT)** generati dai processi industriali (robotica, macchine edili, attrezzature per l'agricoltura intelligente ...) che costituiscono una specifica classe di dati destinata a crescere in modo esponenziale; ovviamente tra questi dati non sono compresi i dati commerciali sensibili, i dati di alto valore strategico (es. i segreti commerciali) e i dati giuridicamente protetti, come ad esempio quelli protetti da diritti di proprietà intellettuale.
- migliorare la **portabilità dei beni digitali generati da imprese** (dati non personali e applicazioni) attraverso, per esempio, l'eliminazione di barriere contrattuali, tecniche e/o economiche che favoriscono fenomeni di dipendenza dal fornitore (*vendor lock-in*), anche al fine di ridurre l'incertezza giuridica nel caso in cui il trattamento dei dati generati da imprese UE sia svolto da un fornitore soggetto a leggi di paesi terzi che non è obbligato ad applicare in via prioritaria la legge europea.
- migliorare la portabilità anche dei **dati personali generati dall'IoT** con una probabile integrazione all'art. 20 del GDPR che, pur riconoscendo il diritto di trasferimento dei dati presso altri fornitori di servizi, non obbliga il titolare del trattamento a prevedere l'infrastruttura tecnica per la portabilità continua di dati generati da oggetti IoT. Questo ostacola lo sviluppo di soluzioni innovative basate sull'accesso a tali dati e, quindi, limita l'offerta ai consumatori di servizi innovativi (es. manutenzione predittiva di un elettrodomestico).

Con riferimento alla **revisione della direttiva 96/9/CE sulle banche di dati**, la proposta mira ad affrontare le incertezze giuridiche legate alla possibile applicazione del *diritto sui generis*² ai dati generati automaticamente e nel contesto dell'Internet of things (IoT), affinché la sua applicazione non costituisca un ostacolo all'accesso e all'uso di tali dati.

¹ Gli **smart contracts** sono programmi informatici che eseguono automaticamente trasferimenti di dati e/o di valore secondo parametri predefiniti. Il loro potenziale è notevole poiché attraverso la loro applicazione si possono, nel rispetto delle condizioni contrattuali, automatizzare i trasferimenti e la condivisione dei dati e attivare i pagamenti per i trasferimenti stessi. Dal 2017 il numero di smart contract è aumentato in modo costante; tuttavia, mancano norme armonizzate che potrebbero però essere individuate, a livello europeo, negli standard sviluppati dagli organismi europei di normazione (CEN-CENELEC e ETSI) al fine di sostenere l'interoperabilità degli smart contract.

² Le banche dati sono tutelate tramite la **normativa sul diritto d'autore** o tramite il cosiddetto **diritto "sui generis"**. La tutela del diritto d'autore è applicata alle banche di dati quando la struttura della banca di dati, compresa la scelta e la disposizione del suo contenuto, costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore; il diritto sui generis invece tutela, in quanto bene immateriale, i risultati degli investimenti finanziari e/o professionali effettuati ai fini della classificazione metodica e sistematica di dati indipendenti. Il titolare di banche di dati tutelate in virtù del diritto sui generis può impedire l'estrazione o il reimpiego del loro contenuto, allo scopo di tutelare i diritti degli utenti la direttiva stabilisce o regimi di deroga, ad esempio nei settori dell'insegnamento, della ricerca scientifica, della sicurezza pubblica o per fini privati, o il riconoscimento dei diritti degli utenti legittimi.

Possibili impatti economici

Si prevede che l'iniziativa influirà positivamente sia sul numero di servizi e prodotti basati sui dati, sia sull'efficienza nei processi produttivi e aziendali. Un mercato cloud più competitivo e aperto porterebbe ad una riduzione dei costi per l'elaborazione dei dati in tutta l'UE. Ciò potrebbe avvantaggiare in particolare le start-up e le PMI, ma più in generale consentirebbe lo sviluppo di servizi innovativi. Con riferimento ai dati commerciali riservati, sarà effettuata una valutazione più ampia dei probabili impatti della proposta sulle relazioni commerciali dell'Unione con i paesi terzi.

Possibili impatti sociali

L'iniziativa dovrebbe migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche e i servizi offerti grazie ad una maggiore disponibilità dei dati che supporterebbero l'analisi migliorando il processo decisionale pubblico. Inoltre, la riduzione dell'incertezza giuridica influirebbe sullo sviluppo di nuovi e migliori servizi e prodotti per gli utenti, favorendo anche l'occupazione.

Possibili impatti ambientali

L'iniziativa favorirebbe il riutilizzo dei dati esistenti, evitando così impatti ambientali derivanti dalla raccolta di dati supplementari e riducendo il consumo energetico di impianti e tecnologie per l'elaborazione dei dati. Inoltre, un migliore accesso del settore pubblico ai big data privati potrebbe migliorare la ricerca, potenziare politiche per un uso più efficiente delle risorse naturali e limitare gli sprechi, sostenendo anche il piano d'azione per l'economia circolare.

Possibili impatti sui diritti fondamentali

La misura sarà concepita in modo pienamente conforme alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e di vita privata. La revisione della direttiva sulle banche dati potrà avere un impatto sul diritto fondamentale di proprietà (come nel caso dei diritti di proprietà intellettuale) ma qualsiasi impatto potenziale sarà analizzato nel contesto dei lavori preparatori.

Possibile impatto sulla semplificazione e/o sugli oneri amministrativi.

Sebbene la creazione di un meccanismo di composizione delle controversie possa comportare costi amministrativi per il settore pubblico, un quadro normativo più flessibile favorirebbe l'accesso e l'uso dei dati B2G in modo più semplice e meno oneroso.

A cura di:

Direzione generale Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Area supporto giuridico, sviluppo e attuazione del diritto dell'Unione europea